

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del GOT avv. Giuseppe Primicerio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. OMISSIS/2013 , promosso da:

**SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO**

- attrice -

contro

BANCA

-convenuta-

**CONCLUSIONI**

per la parte attrice e le parti convenute, come da fogli allegati al verbale della udienza del 05/10/2015

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE**

La decisione è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 L. 69/2009, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto con esonero del giudice dal redigere il puntuale svolgimento del processo.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012 ) il Giudice nel motivare "*concisamente*" la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle soli problematiche - di fatto e di diritto - "*rilevanti ai fini della decisione*" adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico —giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.

Con atto di pignoramento presso terzi la creditrice procedente omissis in liquidazione sottoponeva a pignoramento tutte le somme dovute e debende da parte di tre differenti istituti di credito : Banca omissis 1, Banca omissis 2 e Cassa omissis nei confronti dell'esecutato Consorzio omissis, fino a concorrenza del proprio credito portato da tre successive ordinanze munite della formula esecutiva.

I terzi rendevano le dichiarazioni di rito ed in particolare:

- Banca omissis 1 dichiarava di non essere debitrice nei confronti del Consorzio;
- Banca omissis 2 dichiarava di essere debitrice nei confronti del Consorzio della somma di euro 54.086,82 , somma poi maggiorata ad € 63.911,15 a seguito di successive e differenti integrazioni;
- Cassa omissis dichiarava che il Consorzio era intestatario di conto corrente con saldo contabile avere di 351.473,19 e che il Consorzio risulta debitore di € 1.000.000,00 in dipendenza di debito

residuo su finanziamento " Denaro Caldo " acceso il 26/11/2012 e di € 201.433,30 in dipendenza di debito residuo su mutuo chirografario acceso ed erogato in data 23/7/2010.

Parte procedente chiedeva l'assegnazione dei crediti ed il G.E. si riservava.

A scioglimento della riserva " *rilevato che con dichiarazione del 15/2/2013 il terzo Cassa omissis nel dichiarare la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti del Consorzio omissis, debitore esecutato, ha affermato la sussistenza di un debito contratto dall'esecutato nei suoi confronti, ma nulla emerge in merito all'opponibilità dello stesso alla procedura esecutiva in corso e all'esistenza di eventuali cessioni "invitava" il creditore procedente a notificare al terzo copia del presente verbale affinché lo stesso provveda ad integrare la dichiarazione*".

Veniva depositata integrazione della Cassa omissis ove è esplicitato che "... *l'opponibilità dei debiti contratti dall'esecutato nei nostri confronti è determinata dal sorgere della predetta obbligazione debitoria in data anteriore alla notifica del pignoramento*".

Nella procedura esecutiva, alla luce delle dichiarazioni rese, parte procedente insisteva per la assegnazione di € 351.473,19 da parte di Cassa omissis e di € 65.595,23 da parte della Banca omissis ed, in subordine, per l'assegnazione di tale ultimo credito e per l'instaurazione del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. nei confronti della Cassa omissis.

Il G.E., attesa l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo formulata, sospendeva il procedimento, essendo sorta controversia relativa all'esistenza ed all'ammontare del debito del terzo e disponeva per l'introduzione del contenzioso ex art. 548 c.p.c. Così chiariti gli antecedenti che hanno portato all'introduzione del giudizio che qui interessa, appare preliminare inquadrare la ripartizione dell'onere probatorio nelle cause di accertamento del credito, ai fini di valutare il comportamento specifico tenuto dalle parti nel presente contenzioso.

In giurisprudenza si afferma che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che costituisce un autonomo giudizio di cognizione - sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è finalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, a seguito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo.

Pertanto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, pur trovando svolgimento nell'ambito dell'esecuzione forzata, costituisce un ordinario giudizio di cognizione, assoggettato alle ordinarie regole processuali.

Incombe, pertanto, sul creditore procedente, attore nel giudizio ex art. 548 fornire la prova in ordine alla esistenza ed all'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore, mentre grava sul terzo pignorato provare l'intervenuto verificarsi di un fatto estintivo o modificativo della pretesa attorea, oltre la sua anteriorità rispetto alla notifica dell'atto di pignoramento.

Alla luce di tali principi, con riferimento alla concreta fattispecie, si rileva che è onere della Cassa omissis fornire la prova di quanto affermato in sede di dichiarazione integrativa circa il sorgere della dichiarata obbligazione debitoria in data anteriore alla notifica del pignoramento.

Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, sollevata dal patrocinio del terzo convenuto, sia con riguardo all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 549 c.p.c. novellato che con riguardo alla notifica del pignoramento eseguito ad una filiale dell'Istituto bancario " non risultando che il preposto alla suddetta filiale di omissis sia autorizzato a rappresentare in giudizio la banca ".

Tali due eccezioni non appaiono meritevoli di accoglimento.

Con riguardo alla data di notifica del pignoramento si precisa - in mancanza di precisi riferimenti rilevabili dall'atto di pignoramento in atti - che il patrocinio dell'attore afferma che l'atto di pignoramento è stato notificato nel mese di dicembre 2012 mentre il patrocinio dell'istituto bancario precisa che tale notifica si è perfezionata in data 03/01/2013.

La procedura esecutiva incardinata porta il n. R. Es. omissis/2012 per cui si è di fronte a pignoramento che - con riguardo alle modalità ratione temporis applicabili - risulta depositato in cancelleria dall'Ufficiale Giudiziario entro il 2012 e, pertanto, la procedura è sottratta al dettato del nuovo art. 549 c.p.c. applicabile ai procedimenti iniziati dopo l'01/01/2013.

Con riguardo al vizio di notifica, dedotto limitatamente al pignoramento, si rileva come trattasi di eccezione avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1. Trattasi, in ogni caso, di eccezione che attiene un atto della procedura esecutiva, i cui vizi vanno evidenziati con i rimedi delle opposizioni agli atti esecutivi per cui la censura è, nell'odierna sede, inammissibile e ciò a prescindere dalla tempestività o meno della sua formulazione.

Venendo ad esaminare il merito dell'accertamento, si rileva che: il patrocinio della Cassa omissis ha prodotto :

- originale contratto di finanziamento c.d. "Denaro Caldo" con relativo documento di sintesi e condizioni economiche con data certa 26 novembre 2012 a mezzo apposizione del timbro postale;

- originale contratto di finanziamento relativo al mutuo chirografario con documento di sintesi e condizioni economiche in data 23 luglio 2010;

- estratto contabile informatico del piano di ammortamento relativo al finanziamento c.d. "Denaro Caldo", da cui si evince l'ammontare della posizione debitoria esistente alla data di notifica del pignoramento;

- estratto contabile informatico del piano di ammortamento relativo al mutuo chirografario, da cui si evince l'ammontare della posizione debitoria esistente alla data di notifica del pignoramento, il patrocinio del Consorzio omissis, debitore esecutato ha prodotto, oltre al contratto di finanziamento c.d. Denaro Caldo " 26/11/12, depositato - anche - dal terzo, tre rinnovi in originale di analoghi finanziamenti a far data dal 15/3, dal 14/6 e dal 13/9/2011, rilevando come la Cassa si impegnasse in virtù di tali contratti di apertura di credito a tenere a disposizione somme che mai entravano nel patrimonio del Consorzio.

Rilevato che la dichiarazione della Cassa omissis è da ritenersi negativa in quanto vengono richiamati debiti della società cliente di importo superiore rispetto al saldo attivo del conto corrente, occorre verificare se alla data della dichiarazione - momento in cui si perfeziona il pignoramento - sussistono le posizioni debitorie del consorzio e se tali esposizioni sono opponibili alla procedura.

Il terzo ha evidenziato la titolarità in capo alla cliente di un finanziamento per denaro caldo e di un mutuo chirografario.

Occorre soffermarsi su tali due finanziamenti, rilevando che solo il primo è munito di data certa mediante l'apposizione del timbro postale in data 26/11/2012.

Con riferimento alla natura del contratto di finanziamento " denaro caldo " devesi rilevare come la contrattualistica agli atti sia contraddittoria atteso che la pag. 1 del finanziamento parla di " contratto di apertura di credito " mentre l'art. 4 delle " norme e condizioni generali " fa espresso richiamo al mutuo.

E' necessario, pertanto, in via ermeneutica, approfondire l'effettiva natura del contratto che qui interessa per le implicazioni che ne discendono.

Orbene con l'art. 2 delle norme il Consorzio dichiara di aver ricevuto l'importo suddetto ( id est € 1.000.000 ), rilasciandone con la sottoscrizione piena quietanza, ed all'art. 3 è previsto che il rimborso del capitale erogato dovrà avvenire in unica soluzione al termine del periodo pattuito. Si è di fronte - ad avviso di questo Giudice - ad un finanziamento che si inquadra giuridicamente quale mutuo, prevedendosi la dazione di una somma di denaro che la parte ricevente si impegna a restituire alla scadenza.

Non appare ipotizzabile un'apertura di credito che presuppone la pattuizione di un fido con messa a disposizione di una somma che il cliente può utilizzare.

La previsione di cui al surriportato art. 2 consente di affermare che la somma è entrata nella disponibilità del Consorzio.

Tale finanziamento consiste generalmente in un prestito monetario con scadenza ravvicinata che le imprese utilizzano per fare fronte a temporanee esigenze di liquidità che scaturiscono dalla discrasia temporale tra incassi e pagamenti.

A supporto della conclusione alla quale si è pervenuti si evidenzia come l'ulteriore contratto prodotto - mutuo chirografario - riporta tra le condizioni generali un articolo 2 analogo nei contenuti a quello previsto nel finanziamento " denaro caldo " con riguardo alla ricezione della somma mutuata.

Quanto dedotto dal patrocinio del debitore eseguito in merito all'impignorabilità delle somme a disposizione dell'affidato in relazione ad apertura di credito appare - conseguentemente - inconferente, né il patrocinio della Cassa omissis ha fornito prova documentale in merito ad affidamenti concessi al Consorzio omissis.

Ciò chiarito circa la natura giuridica dei finanziamenti - e ribadito che l'unico opponibile in quanto munito di data certa è il finanziamento " denaro caldo " - ne deriva che l'obbligo di restituzione per il beneficiario decorre dal 25/02/2013.

Prima di tale data, in mancanza di declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, non sussiste alcuna posizione debitoria in capo al debitore eseguito.

Dato atto che la dichiarazione della Cassa omissis è relativa alla data del 15/02/2013 ne discende che, a tale data, non appare corretto affermare l'esistenza di posizioni debitorie del Consorzio anteriori al pignoramento.

Ritiene questo Giudice, pertanto, che la dichiarazione del terzo vada considerata unicamente con riguardo al saldo avere di € 351.473,19, non risultando opponibili le poste debitorie evidenziate dall'istituto bancario.

Si rileva, da ultimo, che l'atto di citazione introduttivo è stato notificato anche nei confronti dell'altro terzo Banca omissis, nei cui confronti sono state svolte, per quanto è dato rilevare dalle conclusioni , analoghe domande nel merito.

Il patrocinio della Banca omissis, ritualmente costituitasi, ha chiesto " accertarsi e dichiararsi che il debito nei confronti del Consorzio eseguito è pari ad e 65.595,23 , come da dichiarazione resa in data 29/4/2013". Si rileva che la dichiarazione positiva della Banca non è mai stata fatta oggetto di contestazione e che - secondo il patrocinio attoreo - la vertenza sarebbe stata instaurata anche nei confronti di tale Istituto "stante la mancata assegnazione della relativa somma nel corso della relativa procedura esecutiva".

Devesi rilevare che tale deduzione non è divisibile.

Parte attrice, in sede esecutiva, ha chiesto l'assegnazione di quanto dichiarato da Bana, pur non avendo il G.E. provveduto in merito - gli effetti del pignoramento su tale somma permangono durante la sospensione della procedura.

Parte attrice avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del G.E. per la parte in cui non aveva provveduto all'assegnazione; la citazione, contenente la richiesta di accertamento dell'importo dichiarato e non contestato nel contenzioso promosso nei confronti dell'altro terzo Cassa omissis non appare essere atto necessario per la parte attrice.

Ritenuto, comunque, che Banca omissis, ritualmente costituitasi, ha chiesto di " accertarsi e dichiararsi il credito nell'importo di cui alla dichiarazione resa in data 24/4/13 ", con ciò adeguandosi alle richieste attoree, questo Giudice non può che accertare l'importo dovuto nei termini dichiarati.

L'accoglimento della domanda di accertamento come formulata comporta la soccombenza della Cassa omissis e del debitore esecutato Consorzio omissis, tenuti a ristorare la parte attrice per il 50% ciascuna, come da dispositivo.

Sussistono, invece , motivi di equità per compensare le spese del giudizio con riguardo alla Banca omissis che , costituitasi, si è uniformata alle richieste della parte attrice.

Quale parametro, vengono adottati, come da dispositivo, i valori di liquidazione, di cui alle tabelle allegate al Decreto Ministro Giustizia 55/14.

### **PQM**

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

accerta e dichiara il credito di € 351.473,19 vantato dal Consorzio omissis nei confronti della Cassa omissis alla data del 15/02/2013 ;

accerta e dichiara il credito di € 65.595,23, come da dichiarazione resa in data 29/04/2013, vantato dal Consorzio omissis nei confronti della Banca;

condanna Cassa omissis e Consorzio omissis - per il 50% ciascuna - al ristoro delle spese legali a favore del Fallimento società omissis in liquidazione che liquida nel compenso di € 12.200,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed in € 1.064,00 per anticipazioni ;

compensa le spese legali nei confronti della Banca omissis.

Concede il termine di giorni 90 per la prosecuzione del processo esecutivo.

Padova , 11/02/2016

IL GOT  
Avv. Giuseppe Primicerio

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***